

**Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena.**

**Estensione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.**

**Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze**

In attuazione della **delibera del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023**, con la quale è stato dichiarato, **fino a 12 mesi** dalla data di deliberazione, lo stato di **emergenza** in conseguenza delle **avverse condizioni meteorologiche** verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023 **nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena**, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 8 maggio 2023 l'**Ordinanza n. 992**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12.05.2023.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.05.2023 sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023.

In attuazione della **delibera del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2023** con la quale è stato dichiarato, **per 12 mesi dalla data di deliberazione**, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, **nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023** hanno colpito il territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha emanato in data 05 giugno 2023 l'**Ordinanza n. 1000**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13.06.2023.

All'art. 11 delle citate Ordinanze viene stabilito che *"...il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale..."*

## **Principali caratteristiche della sospensione**

### **Modalità di applicazione**

I soggetti e/o le imprese titolari di mutui/finanziamenti a medio lungo termine stipulati **antecedentemente al 1° maggio 2023 per i territori individuati con l'Ordinanza n. 992** del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, **(16 maggio 2023 per i territori individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.05.2023) e 15 maggio 2023 per i territori individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.05.2023 (Ordinanza n. 1000** del Capo del Dipartimento della Protezione Civile) e attualmente in essere con Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, relativi a edifici sgomberati/inagibili/danneggiati, anche parzialmente, ovvero relativi alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici situati all'interno dei territori individuati dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 4 maggio 2023 (delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena), del 23 maggio 2023 (territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini), del 25 maggio 2023 (territorio dei comuni di Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Serio e di Londa della città metropolitana di Firenze) hanno il diritto di **richiedere la sospensione fino a 12 mesi del pagamento delle rate dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine** in essere, sino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile danneggiato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, ovvero sino al **4 maggio 2024 (per i comuni individuati dall'ordinanza n.992 e dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.05.2023) o 25 maggio 2024 (per i Comuni individuati dalle Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.05.2023)**, – optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale – **previa presentazione di autocertificazione del danno subito** resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Cliente potrà chiedere di riprendere il regolare pagamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine in qualsiasi momento, prima del termine previsto dalla sospensione.

## Destinatari dell'iniziativa

- **Clienti Privati - mutui ipotecari e fondiari**
- **Clienti Imprese - mutui e finanziamenti a medio lungo termine (ipotecari, fondiari e chirografari).**

Si specifica che è facoltà del Cliente di chiedere l'applicazione della sospensione, per un periodo massimo fino a 12 mesi, sulle rate già scadute e pagate a partire dal 1° maggio 2023 (16 maggio per i territori individuati dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 23.05.2023, 15 maggio per i territori individuati dalle Delibere del Consiglio dei Ministri del 25.05.2023), data dell'inizio dell'evento. Le rate scadute e non pagate a partire dalla data dell'evento sono ricomprese nella sospensione.

**La domanda dovrà essere presentata preferibilmente entro il 20 aprile 2024 e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (4 maggio 2024 o 25 maggio 2024 per i Comuni individuati dalle Delibere del 25.05.2023), sottoscrivendo l'apposito modulo di richiesta in cui dovrà essere specificata la tipologia di sospensione cui si intende aderire (intera rata o solo quota capitale). La richiesta dovrà essere sottoscritta da tutti gli intestatari, e dovrà essere corredata da un'autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.**

## Costi ed effetti della sospensione

A seguito della sospensione, il piano di ammortamento dei mutui/finanziamenti a medio lungo termine si allunga di un periodo pari a quello di sospensione.

Si specifica che sul debito residuo del mutuo/finanziamento a medio lungo termine in essere al momento della sospensione, **per la durata della sospensione stessa, maturano interessi calcolati al tasso contrattuale** secondo le modalità previste dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti.

**Nel caso di sospensione del pagamento dell'intera rata (quota capitale e quota interessi)**, gli interessi maturati durante il periodo di sospensione saranno rimborsati senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo/finanziamento a medio lungo termine, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo/finanziamento a medio lungo termine se inferiore a 15 anni; al termine del periodo di sospensione alla ripresa dell'ammortamento riprenderà il rimborso delle rate composte di quota capitale e di quota interessi secondo il piano di ammortamento originario, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati.

**Nel caso di sospensione del pagamento della sola quota capitale**, durante il periodo di sospensione il Cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi, calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa, alle scadenze originariamente pattuite; al termine del periodo di sospensione riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario.

**In entrambi i casi non sono previsti oneri aggiuntivi (commissioni, spese, ecc.) a carico del Cliente, né sono richieste garanzie ulteriori.**

**Per maggiori informazioni e per formalizzare la sospensione occorre contattare la propria filiale.**

Giugno 2023

## **Prospetto esemplificativo degli interessi che maturano nel periodo di sospensione**

A seguito della richiesta di attivare la sospensione delle rate di un finanziamento riportiamo di seguito una breve sintesi sul funzionamento della sospensione relativa ad un mutuo e una simulazione relativa all'ammontare degli interessi che matureranno nel periodo di sospensione.

### **Sintesi principali caratteristiche della sospensione dell'intera rata**

A seguito dell'avvio della sospensione, la banca sospende il pagamento delle rate per il periodo previsto e durante la sospensione stessa maturano interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tali interessi saranno rimborsati dal mutuatario, senza applicazione di ulteriori oneri, alla ripresa dell'ammortamento del mutuo, suddivisi in quote di eguale importo, aggiuntive alle rimanenti rate di ammortamento per un periodo massimo di 15 anni ovvero per una durata pari alla durata residua del mutuo se inferiore a 15 anni. Nel rispetto di tale limite, il Cliente può scegliere la durata di rimborso tra le seguenti opzioni: 5 anni – 10 anni – 15 anni – durata residua (ad eccezione dei mutui a rata costante e tasso e durata variabili, per i quali la durata del rimborso sarà sempre pari alla durata residua del mutuo).

Al termine della sospensione il Cliente riprenderà a pagare le rate composte di quota capitale e quota interessi secondo il piano di ammortamento originario del mutuo, con l'aggiunta degli interessi come sopra calcolati. Non sono previsti altri costi a carico del Cliente. Il piano di ammortamento si allungherà per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

### **Esempio con gli effetti della sospensione dell'intera rata per un mutuo a tasso fisso**

Mutuo erogato a gennaio 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,65%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro

Decorrenza sospensione: 01.05.2023, dopo il pagamento della rata n. 61

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione: 77.619,44 euro

Durata periodo scelto per il rimborso degli interessi maturati durante la sospensione: 5 anni

Sospendendo il pagamento di 12 rate, il totale della quota interessi che maturano nel periodo di sospensione è pari a 1.280,72 euro.

Di conseguenza, il Cliente dovrà restituire tali interessi a partire dalla rata successiva al termine della sospensione e in un periodo di 5 anni: l'importo da aggiungere alle singole rate è pari a 21,35 euro al mese.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.280,72 euro.

### **Sintesi principali caratteristiche della sospensione della quota capitale**

A seguito dell'avvio della sospensione la banca provvederà ad emettere rate comprensive della sola quota interessi calcolati al tasso contrattuale sul capitale residuo in essere al momento della sospensione stessa. Tale quota interessi viene rimborsata alle scadenze originarie nel rispetto del periodo massimo previsto dalla sospensione. Al termine del periodo di sospensione il pagamento delle rate di rimborso, comprensive della quota capitale e della quota interessi, riprende sulla base del piano di ammortamento originario del mutuo. A fronte della sospensione il piano di ammortamento originario si allunga per un periodo corrispondente alla durata della sospensione.

### **Esempio con gli effetti dalla sospensione della sola quota capitale per un mutuo a tasso fisso**

Mutuo erogato a gennaio 2018

Importo mutuo: 100.000 euro

Tasso nominale annuo fisso: 1,65%

Durata: 20 anni

Numero rate da rimborsare: 240

Importo rata, comprensiva di interesse e di capitale: 489,47 euro

Decorrenza sospensione: 01.05.2023, dopo il pagamento della rata n. 61

Durata sospensione: 12 mesi

Capitale residuo alla data di decorrenza della sospensione 77.619,44 euro

Sospendendo il pagamento di 12 rate, il totale della quota interessi da pagare nel periodo di sospensione è pari a 1.280,72 euro.

La quota interesse da rimborsare nel periodo di sospensione per ogni singola rata mensile è pari a 106,73 euro.

La sospensione comporta l'allungamento del piano di ammortamento di 12 mesi, con un aumento dell'ammontare degli interessi, rispetto al piano originario, pari a 1.280,72 euro.

Per ulteriori informazioni può rivolgersi ad una Filiale Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking.